

## STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI DLF

### Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Promossa dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario ai sensi dell'art. 23 dello Statuto del DLF Nazionale è costituita l'Associazione territoriale denominata "Associazione territoriale DLF di \_\_\_\_\_", la quale è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Essa ha sede in ..... via ..... N.....

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione territoriale DLF di \_\_\_\_\_ comprende i distaccamenti territoriali di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, .....

### Art. 2 - Finalità e scopi

L'Associazione è apertistica, democratica, non ha fini di lucro, è di promozione sociale e si propone di promuovere, gestire e coordinare le attività culturali, formative, ricreative, di turismo sociale, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali per il proficuo impiego del tempo libero dei soci.

L'Associazione curerà anche quelle ulteriori attività, promosse dalle Società del Gruppo FS o derivanti dagli accordi firmati con le organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente, concernenti materie connesse alla realizzazione di benefici aggiuntivi per i dipendenti ed ex dipendenti delle società del Gruppo FS in servizio ed in quiescenza.

L'Associazione territoriale DLF gode di autonomia operativa, amministrativa e patrimoniale, nel rispetto delle norme statutarie e delle direttive di indirizzo e programmatiche dell'Associazione Nazionale.

L'Associazione territoriale DLF potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi, partecipare ad organismi, enti a carattere nazionale, regionale e locale, esclusa la costituzione e/o partecipazione a società commerciali.

L'Associazione territoriale DLF potrà organizzare, nel proprio ambito, gruppi sportivi senza fini di lucro, che abbiano come riferimento l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni. Il raggiungimento dei dettami della legge possono essere conseguiti anche tramite la costituzione di apposite "associazioni o società sportive dilettantistiche" dell'Associazione territoriale DLF, previa autorizzazione del Consiglio nazionale direttivo ai sensi dell'art. ~~21~~ 14 dello Statuto dell'Associazione Nazionale DLF.

### Art. 3 - Adesione all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario con sede in Roma Via Bari 20.

Ne accetta le norme statutarie e regolamentari, ne condivide gli indirizzi, gli scopi e le finalità e si conforma alle sue direttive.

Accetta altresì di sottoporsi alle procedure di audit disposte dall'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 10 comma, dello statuto della suddetta Associazione Nazionale.

Il venir meno dell'adesione, per qualsiasi motivo, all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario comporta l'automatico scioglimento dell'Associazione territoriale DLF.

### Art. 4 - Soci

Sono soci dell'Associazione territoriale DLF di: \_\_\_\_\_ :

- a) i dipendenti delle società del Gruppo FS nelle quali si applica il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012;
- b) gli ex dipendenti delle società del Gruppo FS di cui al punto a) che abbiano maturato il diritto a pensione;

- c) i dipendenti di società controllate dal Gruppo FS, diverse da quelle di cui alla lettera a);
- d) i familiari dei dipendenti o degli ex dipendenti (coniuge, figli, genitori) di cui alle precedenti lettere a), b) c), che vi aderiscano;
- e) i dipendenti di società partecipate dal Gruppo FS, secondo modalità da concordare tra queste e l'Associazione Nazionale DLF;
- f) altri soggetti, non appartenenti alle categorie sopra indicate, che cooperino al conseguimento dei fini istituzionali.

L'appartenenza all'Associazione territoriale DLF di \_\_\_\_\_ è determinata, in relazione alla sede di lavoro, alla residenza o al domicilio, secondo la scelta manifestata da chi richiede l'iscrizione.

Non si può essere contemporaneamente soci di più Associazioni territoriali DLF.

La qualità di Socio è elemento essenziale per partecipare alla vita attiva dell'Associazione, alle consultazioni elettorali e per ricoprire cariche sociali interne.

Sono "soci effettivi" ai fini del presente Statuto e dello Statuto dell'Associazione Nazionale DLF i dipendenti e gli ex dipendenti delle società del Gruppo FS di cui alle precedenti lettere a) e b).

#### **Art. 5 - Acquisizione e perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si acquista con il versamento della quota sociale annuale di iscrizione o sottoscrizione della delega per la trattenuta a ruolo che è valida fino alla revoca.

L'associato può recedere dall'associazione comunicando per iscritto il recesso al Consiglio direttivo e, qualora dipendente, invierà analogo comunicazione all'azienda interessata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro il 30 settembre.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato versamento della quota sociale annua nel termine fissato dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario e comunque non oltre 120 giorni dalla data di scadenza della precedente tessera annua;
- b) per decadenza ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto;
- c) per radiazione ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Coloro che si presentano candidati alle consultazioni elettorali e che vengono eletti a ricoprire cariche sociali, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio, senza soluzioni di continuità, dalla data in cui hanno avuto inizio le elezioni.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto:

- a) per la elezione degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- b) per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
- c) per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale.

I soci hanno diritto:

- a frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi in cui vengono svolte le attività dell'Associazione e delle altre Associazioni DLF aderenti all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario;
- a partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dall'Associazione ed a fruire di tutti i servizi dalla stessa erogati secondo le modalità, criteri e limiti da essa stabiliti.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale assunta dagli Organi competenti nel rispetto dello Statuto stesso.

### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

### **Art. 8 - Cariche sociali**

Fatta eccezione per il componente aggiunto del Collegio dei Sindaci nazionale, tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto sono ricoperte dai Soci effettivi.

La stessa carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Associazione Nazionale DLF, il componente aggiunto del Collegio dei Sindaci nazionale, nominato dall'Assemblea dei soci di cui al successivo art. 9, può assumere l'incarico in altre Associazioni territoriali DLF, fino ad un massimo complessivo di 5.

### **Art. 9 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci; le sue deliberazioni sono adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti.

L'Assemblea dei soci è indetta dal Consiglio direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione territoriale DLF mediante avviso da affiggere almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, nella sede sociale, nei luoghi ove si svolgono le attività sociali.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà dei soci; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ogni socio può rappresentare con delega sottoscritta, un solo altro socio.

L'Assemblea è convocata, almeno due volte l'anno per:

- a) l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) l'approvazione del rendiconto annuale.

In entrambi i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere dettagliato l'utilizzo dell'eventuale quota del contributo annuo versato dalle Società del Gruppo FS all'Associazione Nazionale DLF ai sensi della lettera c) dell'art. 5 e della lettera d) dell'art. 13 dello Statuto dell'Associazione Nazionale DLF

L'Assemblea è inoltre convocata:

- per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e regolamentari;
- per la nomina del componente aggiunto del Collegio dei Sindaci nazionale, ai sensi dell'art. 17, 3° comma, dello Statuto dell'Associazione Nazionale DLF;
- per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei soci;
- per deliberare la decadenza del Consiglio direttivo, con il voto di almeno la metà dei soci dell'Associazione.

L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Associazione o in mancanza, dal socio più anziano presente alla riunione.

L'Assemblea nomina un segretario e, occorrendo, due scrutatori.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci verranno conservati in appositi registri ed affissi per 10 giorni nella sede sociale.

Le delibere dell'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti o che si siano astenuti dal voto.

### **Art. 10 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo deliberante dell'Associazione; si rinnova ogni 4 anni, salvo i casi di scioglimento anticipato a norma del presente Statuto.

In coerenza con quanto stabilito all'art. 24 dello Statuto del DLF Nazionale, il Consiglio Direttivo è formato da \_\_\_ componenti.

Ai soli fini e delle sottoscrizioni delle liste elettorali devono e essere presi e in considerazione i soci risultanti iscritti 90 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto, salvo diversa motivata disposizione del Consiglio nazionale direttivo.

I Consiglieri sono eletti, con il sistema proporzionale, su liste elettorali composte di Soci effettivi.

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili.

Le liste elettorali per essere presentate devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.

Modalità e tempi per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio direttivo sono stabilite dal Regolamento elettorale approvato dal Consiglio nazionale direttivo dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.

Nell'ipotesi di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista.

Nel caso della decadenza ed, in attesa che siano definiti gli atti, l'interessato è comunque sospeso dalle attività dell'Organo.

Il Consigliere che non interviene, senza valido motivo, a tre sedute consecutive decade dalla carica e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista. La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio direttivo, dopo aver chiesto per iscritto all'interessato i motivi dell'assenza ed aver valutato discrezionalmente la validità delle giustificazioni addotte.

### **Art. 11 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- a. promuove le iniziative e le attività della Associazione;
- b. provvede alla programmazione delle attività sociali, autorizzando le relative spese nei limiti delle somme stanziare dal bilancio preventivo;
- c. delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- d. redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale unitamente alla relazione sul programma dell'attività da svolgere secondo il preventivo e di quella svolta nell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; redige, altresì, le note di variazione al bilancio per le spese che non rientrano nella disponibilità del bilancio preventivo; le note di variazione sono approvate con le stesse modalità di approvazione del bilancio preventivo;
- e. decide sulla accettazione, sulla radiazione e sulla decadenza dei soci;
- f. elegge tra i suoi membri il Presidente, ratifica la nomina del Segretario e dell'Amministratore definendone i poteri salvo quanto previsto dai successivi articoli;
- g. fissa le attribuzioni e le competenze dei responsabili dei distaccamenti territoriali (componenti del comitato) approvando i relativi regolamenti;
- h. ratifica l'elezione dei responsabili dei distaccamenti territoriali (componenti del comitato);
- i. adotta, entro 90 giorni dalla delibera dello Statuto, il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 coerentemente con quanto stabilito dall'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 22 dello Statuto del DLF nazionale;
- j. redige la relazione annuale sull'attività dell'Associazione e dei distaccamenti, che deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce alle Organizzazioni

sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente ed al Gruppo FS – Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio è convocato almeno una volta al mese dal Presidente ed ogni qualvolta lo richiede 1/3 dei consiglieri o il Collegio dei Sindaci territoriale, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere inviati a partecipare senza diritto di voto i Responsabili dei Distaccamenti territoriali.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto, su apposito registro, a cura del Segretario il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 12 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto da tutti i consiglieri tra i componenti effettivi del Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. E' possibile l'elezione per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione territoriale DLF. Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- a) convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed invita il Collegio dei Sindaci a parteciparvi;
- b) formalizza nei confronti dei Consiglieri le responsabilità di settore, secondo le indicazioni di cui al punto h) dell'art. 11;
- c) nomina il Segretario e l'Amministratore;
- d) stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione territoriale DLF, previa deliberazione del Consiglio;
- e) dispone il pagamento delle spese correnti e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio;
- f) assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
- g) esegue verifiche periodiche in cassa;
- h) cura l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e del Codice Etico da parte dei Consiglieri e di tutti i Soci;
- i) può, in caso di necessità e urgenza, autorizzare, con propria delibera, spese ulteriori. Tale delibera dovrà essere sottoposta per la ratifica al Consiglio direttivo alla prima riunione utile;
- j) esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio.

Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria, il Presidente agisce con firma abbinata a quella dell'Amministratore.

Il Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione territoriale D.L.F.

#### **Art. 13 - Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i soci effettivi. ~~Nel caso in cui~~ Qualora non rivesta la carica di Consigliere non ha diritto di voto, salvo i casi nei quali eserciti le funzioni vicarie per assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 14 - L'Amministratore**

L'Amministratore è nominato dal Presidente. Nel caso in cui non rivesta la carica di Consigliere non ha diritto di voto.

L'Amministratore è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione. Tuttavia egli può affidare ad altri incaricati dell'Associazione e dei Distaccamenti, la custodia degli stessi o parte di essi mediante sub-inventari, note di consegna e ricevute.

L'Amministratore è altresì responsabile:

- a) dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dall'Amministratore;
- b) della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 del Codice Civile, nonché degli altri libri eventualmente previsti dagli organismi dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.

L'Amministratore è inoltre tenuto a:

- 1) presentare periodicamente ed ogni qualvolta ne viene richiesto al Presidente ed al Consiglio direttivo la situazione finanziaria dell'Associazione;
- 2) predisporre tutti gli elementi al Consiglio direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale;
- 3) assistere il Collegio dei Sindaci nazionale nelle responsabilità e attività ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto.

#### **Art. 15 - Controllo sulla gestione dell'Associazione**

La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio di Sindaci nazionale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Associazione Nazionale DLF.

#### **Art. 16 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre dell'anno che precede quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissato al 30 novembre.

Il termine di presentazione del rendiconto annuale da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissato al 30 aprile.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale, entro 10 giorni dalla loro approvazione, devono essere inviati all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.

#### **Art. 17 - I Distaccamenti territoriali**

Alle attività dei distaccamenti territoriali di cui all'art. 1, costituiti sulla base di quanto previsto all'art. 23 dello Statuto del DLF Nazionale, sovraintende un Comitato, composto da tre componenti eletti dai Soci iscritti al distaccamento, che agisce nell'ambito dell'indirizzo programmatico del Consiglio Direttivo dell'Associazione territoriale. Tra i componenti del Comitato viene designato dai soci stessi un Responsabile. Il Comitato svolgerà funzioni di controllo della realizzazione delle attività programmate dal Consiglio direttivo dell'Associazione ai sensi dell'art. 11, lettera b) del presente Statuto.

#### **Art. 18 - Entrate e Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da quota parte del tesseramento secondo quanto stabilito dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario;
- b) da ulteriori quote e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto;
- c) dal ricavato di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali altre entrate, donazioni, lasciti;
- f) da contributi erogati dall'Associazione Nazionale DLF.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili.

Il patrimonio dell'Associazione per il conseguimento degli scopi, secondo lo Statuto, è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengono all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima.

L'Associazione può assumere impegni finanziari ed obbligazioni in proprio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe che nel caso specifico viene individuata nell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19 - Sanzioni e ricorsi riguardanti i Soci**

Al socio che viola quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento possono, da parte del Consiglio direttivo essere inflitte le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto (trasgressione di lieve entità ai comportamenti di correttezza e nei rapporti interni all'Associazione con gli altri associati);
- b) sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30 giorni (recidiva nelle trasgressioni per le quali sia stato comminato il richiamo scritto);
- c) sospensione dalle attività con divieto di accesso ai locali da 30 a 120 giorni (in caso di ulteriore recidiva o di assunzione di cariche sociali in associazioni concorrenti);
- d) radiazione dell'Associazione (per comportamenti che non consentono la prosecuzione del rapporto associativo, e che hanno arrecato o avrebbero potuto arrecare danno materiale o morale all'Associazione).

Contro i provvedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) non è ammesso alcun reclamo o ricorso.

Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, le cui decisioni sono inappellabili.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Associazione e del Collegio dei Probiviri del DLF Nazionale debbono essere motivate; al socio deve essere preventivamente contestato l'addebito con facoltà di essere ascoltato.

### **Art. 20 - Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi**

I componenti degli Organi associativi che, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze si rendono responsabili di inadempienze ai doveri ed alle norme dello Statuto o dei regolamenti o di irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita su deliberazione del Consiglio direttivo dell'Associazione, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, fatto salvo l'obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati e connessi alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.

I componenti degli Organi dei quali si discute, prima delle decisioni del Consiglio direttivo, hanno diritto di essere personalmente sentiti e di prendere visione delle contestazioni.

Il provvedimento di decadenza dalla carica o dall'incarico può essere impugnato ricorrendo al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può comunque decidere la decadenza di un Organo dell'Associazione DLF qualora siano riscontrate mancanze di cui al primo comma. In questo caso è ammesso, entro 30 giorni, il ricorso al Consiglio nazionale direttivo del DLF Nazionale che si pronuncia in via definitiva.

### **Art. 21 - Controversie**

Per dirimere eventuali controversie interne all'Associazione, tra gli Organi, tra i soci, i componenti degli Organi e gli Organi stessi e tra i Consiglieri e/o soci, è fatto obbligo di rivolgersi alle competenti strutture interne dell'Associazione Nazionale DLF.

Per casi di particolare complessità le competenti strutture del DLF Nazionale possono rinviare la decisione ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna dalle parti ed il terzo dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 22 - Modifiche dello Statuto**

Le eventuali modifiche al presente statuto deliberate dall'Assemblea dei soci devono essere approvate dal Consiglio nazionale direttivo dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario ai fini della verifica dei requisiti necessari per la convalida dell'adesione di cui all'art. 3 del presente Statuto.

### **Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione territoriale DLF di \_\_\_\_\_ aderente al DLF Nazionale è deliberato dal Consiglio nazionale direttivo ai sensi dell'art. 14, lettera e), dello Statuto del DLF Nazionale.

Roma,

per il Gruppo FS

per le Organizzazioni sindacali

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOPOLAVORO FERROVIARIO

### **Art. 1 - Costituzione**

Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente, in seguito definiti soci fondatori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, l. 20 maggio 1970 n. 300 ed in applicazione dell'art. 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, costituiscono l'Associazione nazionale Dopolavoro Ferroviario alla quale aderiscono le Associazioni Territoriali DLF i cui soci sono i ferrovieri in servizio ed in quiescenza.

Possono aderire all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario altre Associazioni che perseguano le medesime finalità secondo le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto. L'Associazione è apartitica, democratica, svolge la propria attività in forma autonoma e non ha fini di lucro.

### **Art. 2 - Denominazione e Sede**

L'Associazione è denominata "Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario" ovvero, in forma abbreviata, "DLF Nazionale". L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, Via Bari, 20.

### **Art. 3 - Scopo e finalità**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare attività culturali, formative, ricreative, di turismo sociale, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali sia direttamente che mediante le Associazioni DLF aderenti, volte al proficuo impiego del tempo libero dei soci. Nel perseguimento delle sue attività l'Associazione è impegnata a promuovere l'immagine, il ruolo e la conoscenza del mondo ferroviario in tutti i suoi aspetti.

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, il DLF Nazionale potrà curare anche attività promosse dalle Società del Gruppo FS o derivanti da accordi siglati con le Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS volte alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti delle Società stesse, per i pensionati e per i rispettivi componenti il nucleo familiare.

### **Art. 4 - Gestione dell'attività**

Il DLF Nazionale opera nell'ambito della disciplina prevista dalla legge 383/2000 e dal D.lgs. 460/1997.

L'Associazione, che già si avvale del riconoscimento del Ministero dell'Interno con l'inserimento nell'apposito elenco degli enti assistenziali, è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

L'Associazione potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi con soggetti terzi.

L'Associazione non potrà costituire società commerciali o partecipare alle stesse, fatta salva la Società costituita per la gestione del patrimonio immobiliare del DLF Nazionale, i cui frutti devono essere utilizzati per le finalità istituzionali.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art. 5 - Entrate e patrimonio del DLF Nazionale**

Le entrate del DLF Nazionale sono costituite:

- a) da eventuali avanzi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio nazionale;

- b) da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengono all'Associazione nazionale Dopolavoro Ferroviario da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini associativi della medesima;
- c) dalla quota parte delle quote sociali secondo la ripartizione stabilita dal Consiglio nazionale e dal contributo delle società del Gruppo FS come stabilito dagli accordi aziendali vigenti e successive modifiche.
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio del DLF Nazionale è costituito:

- dai beni immobili e mobili di proprietà nonché dalle attività finanziarie al netto delle passività esistenti;
- dal patrimonio devoluto dalle Associazioni aderenti in caso di loro scioglimento per qualunque causa.

#### **Art. 6 - Beni in utilizzo**

Per l'esercizio degli scopi e delle finalità di cui all'art.3 del presente Statuto e per le ulteriori attività previste nello stesso articolo, il DLF Nazionale potrà utilizzare, sulla base di specifici contratti, anche beni immobili di proprietà delle Società del Gruppo FS nonché e di ulteriori soggetti che destinino a tale scopo il loro patrimonio.

#### **Art. 7 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre dell'anno che precede quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 30 novembre.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell'anno successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 31 maggio.

Il regime contabile dell'Associazione è soggetto alle regole previste dal D.lgs.4 dicembre 1997 n. 460, e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e, in particolare, al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che questo non sia imposto dalla legge.

#### **Art. 8 - Soci**

Sono soci del DLF Nazionale i Soci Fondatori di cui all'art. 1, e, in quanto ammesse, secondo quanto previsto al successivo articolo 9, le Associazioni territoriali DLF, cui aderiscono i dipendenti in servizio ed in quiescenza delle Società del Gruppo FS (soci effettivi) e l'Associazione Frequentatori DLF, cui aderiscono i componenti del nucleo familiare (coniuge, figli e genitori) dei suddetti dipendenti o ex dipendenti nonché altri soggetti, non appartenenti alle categorie sopra indicate, che cooperino al conseguimento delle finalità istituzionali.

Il DLF Nazionale potrà ammettere fra i propri soci associazioni diverse da quelle indicate al comma precedente purché perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo.

I soci partecipano all'attività associativa secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti.

Ciascuna Associazione DLF è rappresentata dal proprio Presidente, salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente Statuto.

### **Art. 9 - Diritti e doveri delle Associazioni aderenti**

La qualità di socio si acquista con l'adesione al DLF Nazionale. Detta adesione deve essere approvata dal Consiglio nazionale direttivo.

Le Associazioni aderenti, costituite come indicato all'art. 23, partecipano alla vita dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario e alle consultazioni elettorali secondo le disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Le Associazioni aderenti devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi del DLF Nazionale esercitanti le rispettive competenze statutarie, nonché provvedere al versamento annuale dei corrispettivi e delle quote associative di cui al successivo punto d) dell'art. 14 con le modalità e le misure stabilite dal Consiglio nazionale direttivo.

Il DLF Nazionale ha la facoltà di eseguire verifiche amministrative e patrimoniali sulle Associazioni aderenti.

Il DLF Nazionale provvede inoltre alla stampa delle "tessere DLF" dei soci delle associazioni aderenti.

### **Art. 10 – Procedure di audit**

Su richiesta di almeno una delle parti istitutive (almeno tre soci per la parte sindacale) il Presidente del DLF Nazionale attiverà immediatamente procedure di audit sul DLF Nazionale e sulle Associazioni aderenti.

La composizione delle Commissioni di audit devono rispondere a caratteri di massima trasparenza e professionalità ed i criteri adottati per la loro istituzione nonché gli esiti degli accertamenti effettuati devono essere tempestivamente comunicati, a cura del Presidente del DLF Nazionale, ai soci fondatori.

Nel caso in cui il Gruppo FS venga a conoscenza di fatti di gestione o di attività del DLF Nazionale e/o delle Associazioni aderenti in contrasto con le previsioni degli Statuti richiederà al Presidente del DLF Nazionale l'attivazione delle procedure di audit e potrà sospendere in tutto o in parte l'erogazione dei contributi di cui all'art. 5, lettera c).

### **Art. 11 - Organi dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario**

Sono Organi dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario:

- L'Assemblea generale;
- Il Consiglio nazionale direttivo;
- Il Presidente nazionale;
- Il Collegio nazionale dei Sindaci;
- Il Collegio nazionale dei Probiviri.

### **Art. 12 - Cariche sociali**

Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto sono ricoperte dai rappresentanti dei Soci Fondatori e dai Soci effettivi delle Associazioni Territoriali DLF. La stessa carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

### **Art. 13 - Assemblea generale del DLF Nazionale**

L'Assemblea generale del DLF Nazionale è **composta**:

- dai soci fondatori di cui all'art. 1, che partecipano con un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente e con un numero di rappresentanti delle Società del Gruppo FS pari al totale dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
- dai soci aderenti di cui all' art. 8.

Ciascuna associazione aderente partecipa con il proprio Presidente o con altro delegato eletto dal Consiglio direttivo della stessa fra i propri componenti. Qualora il Presidente partecipi all'Assemblea generale in altra veste, il Consiglio direttivo elegge un altro rappresentante.

L'Assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea generale relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio si applica l'art. 21 c.c..

L'Assemblea generale nomina, su proposta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS (soci fondatori), il Collegio nazionale dei Sindaci e il Collegio nazionale dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, l'Assemblea può deliberare a maggioranza assoluta la revoca dei componenti del Consiglio nazionale direttivo qualora la loro attività comprometta l'interesse associativo o violi le norme di legge.

Tutte le deliberazioni sono trascritte nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

L'Assemblea generale è convocata, nella prima riunione, successiva alla costituzione dell'Associazione, dai soci fondatori nella persona del Presidente uscente per procedere all'elezione del Consiglio Nazionale Direttivo

Almeno due volte l'anno l'Assemblea è convocata per:

1. approvare il bilancio preventivo del DLF Nazionale;
2. approvare il bilancio consuntivo del DLF Nazionale;
3. approvare in corso d'anno le variazioni al bilancio proposte dal Consiglio nazionale direttivo.

L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio nazionale direttivo quando ciò sia richiesto da almeno 10 Associazioni aderenti.

La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che garantisca l'avvenuta notificazione.

#### **Art. 14 - Il Consiglio nazionale direttivo**

Il Consiglio nazionale direttivo definisce la programmazione dell'attività dell'Associazione e realizza le finalità istituzionali nel quadro delle direttive e delle decisioni dell'Assemblea generale.

Il Consiglio nazionale direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal Presidente.

Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale.

Esso è composto da 18 membri eletti dall'Assemblea generale e da un membro nominato dal Gruppo FS senza diritto di voto.

La composizione delle liste nazionali per l'elezione dei componenti del Consiglio dovrà prevedere almeno il 70 % dei Consiglieri eletti in primo grado nelle associazioni DLF territoriali.

Il Consiglio dura in carica 4 anni.

I membri elettivi del Consiglio sono rieleggibili per non più di due mandati e sono revocabili per giusta causa dalla Assemblea generale in qualunque momento.

I membri elettivi del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente del Consiglio nazionale direttivo che provvede alla sostituzione attingendo dai primi non eletti delle liste di riferimento.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario ai quali vengono assegnati compiti operativi. Il Consiglio può delegare specifici incarichi ai singoli componenti in relazione ai compiti e ai poteri individuati nel presente articolo.

Il Presidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza svolge una funzione propositiva e consultiva e può assumere decisioni su materie delegate dal Consiglio.

Il Consiglio nazionale direttivo:

- a) definisce i piani annuali e pluriennali;
- b) costituisce la struttura nazionale tecnico-amministrativa, definendone organico, compiti e funzioni, e nomina il direttore amministrativo della struttura stessa;
- c) stabilisce le quote associative annue dei soci delle Associazioni aderenti e la loro ripartizione, garantendo alle Associazioni aderenti una quota non inferiore al 60%;
- d) determina la ripartizione dei contributi corrisposti dalle Società del Gruppo FS;
- e) delibera la costituzione, le modifiche di giurisdizione, gli accorpamenti e lo scioglimento delle Associazioni aderenti;
- f) approva le modifiche degli Statuti delle Associazioni DLF aderenti deliberate dalle rispettive Assemblee dei soci;
- g) autorizza la costituzione, verificandone i presupposti, di associazioni o società sportive dilettantistiche da parte delle Associazioni territoriali;
- h) si pronuncia sui ricorsi di cui agli artt. 19 e 20;
- g) delibera ~~re~~ su proposta del Presidente, il conferimento da parte di un' Associazione territoriale DLF della tessera vitalizia di "Socio onorario" a persone che si sono distinte per la loro opera a favore del DLF e per le loro iniziative in materie relative alle attività istituzionali del Dopolavoro ferroviario;
- h) emana il Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni delle Associazioni DLF territoriali;
- i) propone il bilancio preventivo, eventuali variazioni al bilancio stesso e il bilancio consuntivo;
- j) propone la ripartizione dei fondi sulla base di criteri obiettivi alle Associazioni DLF aderenti;
- k) delibera sugli impegni di spesa del DLF Nazionale;
- l) controlla e verifica l'attività e gli investimenti effettuati con i fondi inviati alle Associazioni aderenti, in relazione agli scopi associativi;
- m) promuove e gestisce le manifestazioni nazionali, con attribuzione al proprio interno di specifiche competenze o affidandole alle Associazioni DLF aderenti;
- n) stipula con il Gruppo FS apposite intese per la realizzazione delle attività come da art. 3, comma 2;
- o) emana le norme applicative dei Regolamenti per singole attività istituzionali nazionali;
- p) predispose il regolamento contabile, con il supporto specialistico del Presidente del Collegio dei Sindaci, che dovrà essere approvato dall'Assemblea, nel quale devono essere chiaramente indicate le modalità di rendicontazione dell'utilizzo dei contributi di cui alla lettera c) del precedente art. 5 versati annualmente dalle Società del Gruppo FS. Tale regolamento contabile costituisce, inoltre, riferimento vincolante per le Associazioni DLF aderenti;
- p) coordina ed indirizza le iniziative di competenza degli Organi delle singole Associazioni aderenti per la realizzazione di programmi nazionali;
- q) cura sul piano nazionale ed internazionale i rapporti con le istituzioni, enti, organismi, associazioni e federazioni che esplicano attività analoghe a quelle del DLF Nazionale;
- r) dirime le controversie insorte tra le Associazioni aderenti;
- s) delibera, il comodato, la locazione e l'alienazione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri di proprietà dell'Associazione, nonché l'acquisto di nuovi beni;
- t) nomina gli amministratori della Società per la gestione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- u) convoca l'Assemblea generale;

- v) adotta, entro 90 giorni dalla delibera dello Statuto, il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 ed elegge uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 22;
- w) redige la relazione annuale sulla gestione del DLF Nazionale e delle Associazioni aderenti sulla quale riferisce all'Assemblea generale e che trasmette ai Soci fondatori entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio, inoltre, può indire, per orientamenti e scelte particolarmente significative per l'Associazione, il convegno nazionale di tutti i Consigli direttivi delle Associazioni aderenti.

#### **Art. 15 - Il Presidente Nazionale**

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio nazionale direttivo fissandone l'ordine del giorno.

Dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio nazionale direttivo.

Attiva, su richiesta di almeno una delle parti istitutive (tre soci fondatori per la parte sindacale), le procedure di audit previste al precedente articolo 10.

Il Presidente nazionale rimane in carica 4 anni o comunque fino all'elezione del suo successore da parte del Consiglio nazionale direttivo. E' possibile l'elezione per non più di due mandati consecutivi.

Il Segretario esercita le funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 16 - Il Direttore amministrativo**

Il Direttore amministrativo è responsabile delle funzioni contabili, amministrative ed organizzative della Associazione nonché dell'esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'Associazione stessa.

Fornisce assistenza in occasione delle procedure di audit di cui al precedente art. 10.

Il Direttore Amministrativo ha inoltre il compito di assistere il Presidente nazionale, il Consiglio nazionale direttivo e il Collegio nazionale dei Sindaci nelle loro attività e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale. Intrattiene le relazioni amministrative con le altre strutture amministrative delle Associazioni DLF aderenti.

In particolare, tra le competenze del Direttore amministrativo rientrano:

- l'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione;
- la tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 del codice civile, nonché degli altri libri eventualmente previsti dagli organismi dell'Associazione;
- la presentazione periodica ed ogni qualvolta ne viene richiesto al Presidente ed al Consiglio nazionale direttivo della situazione finanziaria dell'Associazione;
- la predisposizione di tutti gli elementi necessari alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale da parte del Consiglio nazionale direttivo, nonché della relazione annuale di cui alla lettera w) dell'art. 14;
- la trasmissione al Collegio dei Sindaci della documentazione relativa al bilancio nei termini previsti dal Codice Civile.

#### **Art. 17 - Il Collegio nazionale dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea generale su indicazione delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali

stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente (soci fondatori). Tra i tre componenti effettivi l'Assemblea generale, su indicazione delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente, nomina il Presidente.

Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e può essere individuato tra professionisti anche esterni all'Associazione.

Per il controllo sulla corretta e legale amministrazione e sulla gestione finanziaria delle Associazioni aderenti, il Collegio potrà essere integrato con un ulteriore membro nominato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione aderente, anche tra professionisti esterni all'Associazione, purchè iscritto al registro dei revisori contabili.

La carica di sindaco è incompatibile con ogni altra carica all'interno del DLF Nazionale e con quelle di Presidente, Segretario, Direttore Amministrativo e di componente del Consiglio direttivo delle Associazioni aderenti.

Il Collegio nazionale dei Sindaci dura in carica quattro anni.

Il Collegio nazionale dei Sindaci esercita il controllo sulla corretta e legale amministrazione e sulla gestione finanziaria dell'Associazione Nazionale e delle Associazioni aderenti, nonché della Società costituita per la gestione del patrimonio immobiliare di cui al precedente articolo 4.

Verifica l'esattezza e la corretta tenuta dei libri, delle scritture contabili attraverso controlli periodici, richieste di atti e notizie riguardanti la gestione stessa. Esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, redige le relazioni illustrative per il Presidente nazionale, per il Consiglio nazionale direttivo, per il Collegio nazionale dei Probiviri e per i Soci fondatori.

Coadiuvando il Consiglio nazionale direttivo nella predisposizione del regolamento contabile.

Il Collegio nazionale dei Sindaci partecipa per il tramite dei suoi componenti effettivi alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio nazionale direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio redige verbali di tutte le proprie riunioni e delle decisioni che adotta, che vengono trascritte nel libro dei verbali del Collegio dei Sindaci.

Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non partecipino a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dall'Assemblea generale e sostituiti in base a quanto previsto al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 18 - Collegio nazionale dei Probiviri**

Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

I componenti del Collegio sono nominati, tra i soci effettivi delle Associazioni territoriali, dall'Assemblea generale su indicazione delle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente (soci fondatori).

Il Collegio elegge il Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio svolge le funzioni disciplinari stabilite dal presente Statuto e da quello delle Associazioni DLF aderenti ed adotta i provvedimenti di commissariamento di cui all'art. 29. Partecipa senza diritto di voto all'Assemblea Generale ed al Consiglio nazionale direttivo.

Il Collegio redige verbali di tutte le proprie riunioni e delle decisioni che adotta, che devono essere trasmessi al Consiglio nazionale direttivo ed ai Soci fondatori.

Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non partecipino a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dall'Assemblea e sostituiti in base a quanto previsto al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 19 - Sanzioni e ricorsi riguardanti le Associazioni aderenti**

All'Associazione aderente colpevole di trasgressione a quanto previsto dal presente Statuto sono inflitte le seguenti sanzioni:

1. richiamo scritto per trasgressioni di lieve entità alle norme statutarie, regolamentari o alle disposizioni emanate dagli Organi del DLF Nazionale, e per comportamenti non corretti nei rapporti con altre Associazioni aderenti;
2. sospensione di ogni forma di contributo per un periodo di mesi 6, in caso di recidiva entro un anno nelle infrazioni di cui al precedente paragrafo, per le quali sia stato comminato il richiamo scritto;
3. nomina di un commissario ad acta, per un periodo di 6 mesi, salvo eventuale proroga, allo scopo di ripristinare il normale andamento gestionale dell'Associazione, in caso di comportamento omissivo o per il mancato perseguimento degli obiettivi statuari e /o comportamenti che possano ledere l'immagine del DLF Nazionale. Per il periodo considerato il commissario assume i poteri del Presidente e del Consiglio direttivo dell'Associazione aderente. Il commissario ad acta può essere nominato anche in caso di accertate violazioni del Regolamento amministrativo e/o delle Direttive dell'Organismo di Vigilanza;
4. nomina di un commissario e decadenza degli Organi eletti dell'Associazione DLF aderente per gravi violazioni delle norme statutarie, regolamentari e per ripetute inosservanze delle direttive del DLF Nazionale, nonché per atti e comportamenti che hanno pregiudicato l'immagine ed il prestigio dell'Associazione nazionale e delle Associazioni DLF aderenti. Il commissario può nominare un vice commissario, assume i poteri del Presidente e del Consiglio direttivo, provvede a convocare l'Assemblea generale che delibera le nuove elezioni secondo le modalità ed i tempi del regolamento nazionale;
5. esclusione dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario per il mancato rispetto degli artt. 3 e 9 del presente Statuto ed in particolar modo per il perseguimento di finalità diverse da quelle istituzionali.

Il Collegio nazionale dei Probiviri conduce l'istruttoria e, se del caso, indica la sanzione da applicare.

Conseguentemente, il Presidente comunica l'addebito e le relative motivazioni al Presidente dell'Associazione interessata, il quale può fornire giustificazioni entro i successivi 10 giorni tramite comunicazione da trasmettere al collegio nazionale dei Probiviri.

Laddove il Collegio non ritenga fondate le giustificazioni, il Presidente irroga la sanzione. Contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio nazionale direttivo che delibera a maggioranza.

#### **Art. 20 - Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti degli Organi**

I Componenti degli organi del DLF Nazionale che, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze, si rendono responsabili di inadempienze ai doveri statuari, di trasgressione alle norme dello statuto o di irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita, fatto salvo l'obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati connessi alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.

Su indicazione del Collegio nazionale dei Probiviri il Presidente comunica l'addebito e le relative motivazioni all'interessato.

L'interessato può fornire giustificazioni entro i successivi 10 giorni tramite comunicazione da trasmettere al Collegio nazionale dei Probiviri.

Laddove il collegio non ritenga fondate le giustificazioni, il Presidente irroga la sanzione.

Contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio nazionale direttivo che delibera a maggioranza.

### **Art. 21 - Struttura tecnico-amministrativa**

Per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi, gestionali e di funzionamento, l'Associazione si avvale di un'ideale struttura tecnico-amministrativa con competenze e funzioni definite dal Consiglio nazionale direttivo in apposito regolamento.

A capo della struttura è preposto il Direttore amministrativo.

### **Art. 22 - Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni e le attività previste dal D.lgs. n. 231/2001.

L'organismo è composto da tre componenti, uno eletto dal Consiglio nazionale direttivo, uno nominato dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente ed il terzo, esterno al D.L.F., con funzioni di Presidente dell'Organismo, individuato di comune accordo dai Soci fondatori in base a requisiti di competenza e di professionalità.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni e attività di cui al presente articolo, l'Organismo di Vigilanza, nella propria autonomia, stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

L'organismo di vigilanza svolge, altresì, funzioni di indirizzo sui consigli direttivi delle associazioni territoriali, fissando i criteri, i principi e le procedure di vigilanza.

Entro 90 giorni dalla data di deliberazione del presente Statuto si dovrà procedere alla costituzione dell'Organismo di vigilanza.

### **Art. 23 - Associazioni aderenti**

Ai fini del requisito di cui agli artt. 8 e 9, le 111 Associazioni territoriali presenti alla data dell'approvazione del presente statuto, formate dai ferrovieri in servizio ed in quiescenza (soci effettivi) e dai componenti dei loro nuclei familiari (coniuge, figli e genitori) che vi aderiscano nonché da altri soggetti, non appartenenti alle categorie sopra indicate, che cooperino al conseguimento delle finalità istituzionali, saranno raggruppate in un numero massimo di 30 Associazioni territoriali "aderenti", ciascuna delle quali potrà articolarsi – sul piano operativo – in "distaccamenti territoriali" corrispondenti alle precedenti Associazioni territoriali. Al DLF Nazionale aderisce anche l'Associazione Nazionale dei Frequentatori DLF che ne condivide gli scopi e le finalità.

In base al numero dei soci effettivi iscritti alla data di stipula dell'accordo cui il presente Statuto risulta allegato, in applicazione dell'art. 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, come comunicati dal Presidente uscente dell'Associazione Nazionale DLF, le Associazioni territoriali aderenti sono suddivise in "Grandi", "Medie" e "Piccole" secondo i seguenti criteri:

Associazioni "Grandi": quelle con oltre 3.000 soci effettivi iscritti;

Associazioni "Medie": quelle con un numero di soci effettivi iscritti compreso tra 2.001 e 3.000;

Associazioni "Piccole": quelle con un numero di soci effettivi iscritti inferiore a 2.001 e uguale o superiore a 1.000.

Non possono essere riconosciute Associazioni "aderenti" con un numero di soci effettivi iscritti minore di 1.000.

Sulla base dei criteri sopra definiti ed in relazione alle Associazioni territoriali attualmente presenti, tenuto conto dei dati relativi ai soci effettivi iscritti alla data di stipula dell'accordo cui il presente Statuto risulta allegato, si considerano "Associazioni territoriali DLF aderenti", con i relativi "distaccamenti territoriali", le seguenti:

*Associazioni territoriali DLF “grandi”*

.....

.....

.....

*Distaccamenti territoriali*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Associazioni territoriali DLF “medie”*

.....

.....

*Distaccamenti territoriali*

.....

.....

.....

.....

*Associazioni territoriali DLF “piccole”*

.....

.....

*Distaccamenti territoriali*

.....

.....

.....

.....

#### **Art. 24 - Composizione degli Organi delle Associazioni territoriali DLF aderenti**

Il Consiglio direttivo delle Associazioni territoriali DLF aderenti di cui al precedente art. 22 sarà formato:

- da 7 componenti, nelle Associazioni “Grandi”;
- da 5 componenti, nelle Associazioni “Medie”;
- da 3 componenti, nelle Associazioni “Piccole”.

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Frequentatori sarà formato da 5 componenti.

In tutte le Associazioni aderenti il Presidente del Consiglio direttivo dovrà essere eletto, dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti effettivi.

#### **Art. 25 - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione**

Le modifiche al presente Statuto, definite in base ad accordi tra i Soci fondatori, sentito il Consiglio nazionale direttivo dell’Associazione, sono deliberate dall’Assemblea generale.

Lo scioglimento dell’Associazione, che può avvenire per concorde volontà dei Soci fondatori, è parimenti deliberato dall’Assemblea generale.

#### **Art. 26 - Estinzione dell’Associazione**

L’Associazione si estingue:

- in caso di recesso di uno dei Soci fondatori;
- per la sopraggiunta impossibilità di conseguire gli scopi sociali.

**Art. 27 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento o estinzione, i beni di proprietà FS, in uso al DLF Nazionale rientrano nella piena disponibilità delle Società del Gruppo FS; quelli di esclusiva proprietà del DLF Nazionale saranno devoluti, secondo indicazione delle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente, a finalità sociali e assistenziali in favore dei dipendenti delle Società del Gruppo FS nel rispetto di quanto previsto dalla legge 383/2000.

**Art. 28 - Regolamenti**

I Regolamenti, parte integrante del presente Statuto, disciplinano le regole di organizzazione interna, di gestione, di amministrazione, di contabilità e le norme elettorali. Essi sono approvati dall'Assemblea generale entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Statuto.

**Art. 29 - Commissariamento**

Per gravi motivi e comprovata impossibilità di proseguire l'attività del DLF Nazionale, il Presidente decide il Commissariamento dell'Associazione.

**Art. 30 - Norma finale**

Il presente Statuto è stato redatto sulla base dei poteri conferiti al Gruppo FS e alle OO.SS. stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo FS vigente, di cui all'Atto Costitutivo del 10 maggio 1995 notaio Niccodemo Operamolla in Roma ed in applicazione dei principi dei D.lgs n. 460/97 e l. n. 383/2000.

Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.

**Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto entra in vigore dal ..... . Entro tale data l'Assemblea generale dovrà adottare la relativa delibera, ai sensi del precedente articolo 13.

Roma, .....

per il Gruppo FS

per le Organizzazioni Sindacali